

N. R.G. 563/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sez. Lavoro

Composta da:

dott. M. [redacted] i

Presidente

dott. E. [redacted] i

Consigliere

dott. [redacted]

Giudice Ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, n. 466/2018, estensore dott. Molinari, discussa all'udienza collegiale del 16/1/2020

promossa da:

[redacted] (C.F. [redacted])
 [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted]
 difensore

con il patrocinio dell'avv.

[redacted], 23 MILANO presso il

APPELLANTE

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
 [redacted], elettivamente domiciliato in VIA [redacted] A presso il
 difensore [redacted]

INPS (C.F. 02121151001), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
 [redacted], elettivamente domiciliato in MILANO

e dell'avv. [redacted]
 1, presso il difensore [redacted]

APPELLATI

CONCLUSIONI

Per parte appellante: "RICORRE alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano - Sezione Lavoro e Previdenza, affinché la stessa voglia, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della Sentenza n. 466/2018 del Tribunale di Busto Arsizio

- in via preliminare, sospendere l'esecutività dei titoli impugnati e della Sentenza di primo grado, per le ragioni chiaramente illustrate nel ricorso;

- nel merito, accertare e dichiarare la mancata notifica degli atti opposti, nonché l'intervenuta prescrizione dei titoli n. 06820080309739417, n. 06820090001087861, 06820110040968348, n. 06820100521782716, n. 36820120011308501, n.36820120014318259, per tutte le ragioni indicate nel ricorso, con conseguente annullamento degli stessi;

- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario."

Per parte appellata Agenzia delle Entrate Riscossione: "In via principale, rigettare l'appello e confermare la sentenza di I grado.
Con vittoria di spese, diritti e onorari."

Per parte appellata INPS: "rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 466/2018 resa dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del Lavoro depositata con motivazione contestuale in data 12.11.2018, con conseguente conferma dell'inammissibilità e comunque del rigetto del ricorso."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 9/5/2019, _____ ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 466/2018 con la quale è stato respinta l'impugnazione, dalla stessa proposta, dell'estratto di ruolo asseritamente richiesto in data 12/12/17, in relazione alle cartelle n. 06820080309739417, n. 06820090001087861, n. 06820110040968348, n. 06820100521782716 e agli avvisi di addebito n. 36820120011308501, n. 36820120014318259, n. 36820130002999031, n. 36820130020272464.

La ricorrente in primo grado ha contestato di non aver mai ricevuto la notifica di detti avvisi e cartelle e ha proposto, poi, una serie di rilievi sulla necessità di produzione in giudizio dell'originale degli avvisi, delle relate e delle cartoline delle notifiche, disconoscendo, in via preventiva, eventuali copie, disconoscimento reiterato, invero genericamente, alla prima udienza.

Il primo giudice ha ritenuto provata l'avvenuta notifica degli avvisi e delle cartelle a mezzo del servizio postale, di cui Inps può avvalersi ex art. 30 d.l. 78/2010, e Agenzia ai sensi dell'art. 26 dpr 602/73, ritenendo che l'esibizione della cartolina postale sottoscritta dal portalettere comporta una presunzione di conoscenza superabile solo con la querela di falso.

Nel caso di specie, mancando l'opposizione nel termine di 40 gg., dall'avvenuta notifica, il titolo deve ritenersi definitivo.

Ha poi ritenuto carente l'interesse ad agire della _____

Ha proposto appello _____ precisando che l'eccezione di prescrizione deve intendersi limitata alle 4 cartelle e ai primi due avvisi (con esclusione quindi degli avvisi n. 36820130002999031, n. 36820130020272464).

Ha, poi, censurato la statuizione relativa alla carenza di interesse ad agire, rilevando che è la stessa Inps a dare atto che esistevano esecuzioni a carico di _____ ha lamentato la errata qualificazione del ricorso introduttivo, da intendersi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'omessa pronuncia in ordine al disconoscimento della conformità degli originali alle copie depositate da Inps e Ager attestanti le rituali notifiche (in particolare gli Enti non hanno chiesto la verifica, sicché la documentazione depositata in primo grado non è utilizzabile); ha ribadito la nullità/inesistenza della notifica degli avvisi, disgiunti dalla cartolina di ricevuta, per cui non è possibile ricondurre la ricevuta di ritorno al numero di raccomandata, essendone priva.

Ha resistito Inps, rilevando, quanto all'interesse ad agire, che alla _____ non è stata inviata intimazione di pagamento entro l'anno, così che ai sensi dell'art. 50 co. 2 dpr 602/73 nessuna procedura esecutiva può essere azionata; ha insistito, poi, per la conferma della sentenza impugnata, stante la regolarità delle notifiche degli avvisi, la genericità del disconoscimento delle copie, effettuato in via preventiva in ricorso, quindi prima della produzione dei documenti e ribadendo che il collegamento tra avviso e cartolina è univoco in base al numero di raccomandata.



L'eccezione di prescrizione può riguardare solo fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso, posto che questo, regolarmente notificato, non è stato opposto nel termine di 40 gg..

Si è costituita Agenzia delle Entrate, ribadendo l'irrituale disconoscimento delle copie, il mancato decorso del termine di prescrizione tra la notifica delle cartelle e il deposito del ricorso di primo grado. Ha poi rilevato che () ha presentato istanza di rateazione in data 20/4/2012 e definizione agevolata il 7/6/2017, con conseguente interruzione della prescrizione.

All'udienza del 16 gennaio 2020 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.

* * *

L'appello è parzialmente fondato nei termini che seguono.

Va, in primo luogo, esaminato il motivo di appello concernente la sussistenza dell'interesse ad agire della ricorrente: recentemente la Corte di Cassazione ha chiarito che "la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione delle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa Corte di Cassazione ... ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso del giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice." (sent. n. 29294/2019)

Applicando tali principi al caso di specie, pertanto, deve ritenersi sussistente, in capo all'appellante, l'interesse ad agire, avendo eccepito, tra l'altro l'avvenuta prescrizione delle pretese per decorso del termine prescrizione quinquennale ed avendo, Agenzia delle Entrate – Riscossione, nei propri scritti difensivi, contestato la decorrenza del termine prescrizione.

Conferma la sussistenza dell'interesse ad agire anche la circostanza che l'Istituto previdenziale ha affermato, nei propri scritti difensivi (cfr. pag. 3 memoria Inps) l'esistenza di esecuzioni proposte nei confronti della parte appellante, con conseguente insorgenza nel contribuente dell'interesse a paralizzare la manifestata volontà dell'Ente di agire coattivamente per il recupero del credito, eccependo fatti estintivi della pretesa.

Così accolto il primo motivo di gravame, possono esaminarsi le ulteriori doglianze proposte.

L'appellante lamenta la mancata valutazione, da parte del Tribunale, della eccepita non conformità delle copie depositate dall'Istituto, rispetto agli originali.

Tale censura è infondata.

Innanzitutto, si deve rilevare che l'invocato disconoscimento della conformità dei documenti agli originali, formulato, in via preventiva, con una clausola di stile avente contenuto assolutamente generico, risulta inammissibile, dovendo invece tale dichiarazione essere fatta - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass. n. 7775 del 2014; conf. n. 7105 e n. 12730 del 2016; v. da ultimo Cass. n. 4053 del 2018, secondo cui "il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano,



ai sensi dell'art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione"). "E tanto è necessario, ai fini dell'ammissibilità della contestazione - e, conseguentemente, del motivo in esame - in quanto solo una volta che sia stata positivamente accertata la ritualità e, quindi, l'efficacia della contestazione, il giudice di merito può provvedere, ai sensi del disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5, ad ordinare all'agente della riscossione il deposito degli originali (cfr. Cass. n. 8446 del 2015; v. anche Cass. n. 9773 del 2009, n. 22770 del 2006) giacché, in caso contrario, dovrà rigettare la richiesta e ritenere le copie prodotte conformi agli originali" (Cass. n. 8059 del 2017).

Peraltro, "il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa" (Cass. n. 12737 del 2018).

Tenuto conto, quindi, che il disconoscimento effettuato nel ricorso introduttivo è inefficace in quanto espresso in modo generico e in via preventiva, deve rilevarsi come nessun'altra specifica dichiarazione di disconoscimento sia stata formalizzata in modo specifico dalla ricorrente nella prima udienza di discussione, ossia nella prima udienza utile successiva alla produzione documentale (ex art. 215, n. 2, c.p.c.), come risulta dal verbale d'udienza del 7/5/2018. Solo con le note conclusive (depositate l'11/10/2018), e pertanto del tutto tardivamente, infatti, sono state sollevate più specifiche contestazioni in ordine agli avvisi di addebito e ai relativi avvisi di ricevimento.

Ne consegue, pertanto, che, in assenza di uno specifico e tempestivo disconoscimento, le copie degli atti prodotti attestanti l'avvenuta notifica devono ritenersi conformi all'originale e, come tali, idonei a dimostrare la regolarità del procedimento notificatorio delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito impugnati.

Nello specifico, risultano correttamente notificati tutti gli avvisi di addebito e tutte le cartelle, ad eccezione di quella avente n. 06820080309739417, per la quale la cartolina prodotta da Ager in primo grado (doc. 1) non è in alcun modo ricollegabile alla cartella, non contenendo alcun riferimento al titolo a cui afferisce; tuttavia detta cartella è indicata tra quelle per le quali l'appellante ha presentato istanza di rateazione del 20/4/2012, con la conseguenza che si può presumere che, quanto meno da tale data, la pretesa fosse conosciuta dalla contribuente.

In relazione agli avvisi di addebito n. 36820130002999031, n. 36820130020272464, regolarmente notificati rispettivamente il 5/4/2013 e il 12/2/2014, la mancata loro impugnazione nel termine di 40 giorni comporta la decadenza della contribuente dalla possibilità di opporre eccezioni sul merito della pretesa, così definitivamente accertata.

Quanto alla eccepita prescrizione degli altri titoli oggetto di causa, il Collegio intende dare continuità alla più recente giurisprudenza di legittimità che ha affermato applicarsi il termine prescrizione breve, avendo le cartelle natura di atto amministrativo e come tale insuscettibile di acquistare efficacia di giudicato (cfr. Cass. 23397/2016, 32077/19).



A fronte della specifica allegazione di Ager di mancato decorso del termine prescrizionale così individuato, occorre valutare se l'istanza di rateazione proposta in data 20/4/2012 e quella di "rottamazione" del 7/6/2017 siano atti idonei ad interromperla.

Il Collegio ritiene che l'istanza di rateazione, effettuata senza riserve di sorta, sia atto idoneo ad avere efficacia interruttiva della prescrizione, contenendo un implicito riconoscimento della debenza delle somme pretese dall'amministrazione, insito nella richiesta di poter pagare quanto dovuto a rate.

Diversamente accade per la c.d. "rottamazione", che, come chiarito dalla Cassazione, non preclude al contribuente che vi aderisce, di sollevare – ove ancora in termini – eventuali contestazioni sul merito della pretesa.

Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto che nell'istanza di rateazione vengono indicate tutte le cartelle qui in contestazione, deve ritenersi che un nuovo termine prescrizionale abbia iniziato a decorrere nuovamente successivamente alla sua presentazione, in mancanza di prova di pagamenti parziali avvenuti *medio tempore*: posto che tale istanza è stata presentata in data 20/4/2012, la prescrizione è maturata in data 20/4/2017 per le cartelle n. 06820090001087861 (not. 25/3/09), 06820110040968348 (not. 8/4/11), n. 06820100521782716 (not. 11/12/10).

Quanto agli avvisi di addebito n. 36820120011308501 (not. 11/10/12) e n.36820120014318259 (not. 10/12/12), - contenuti solo nell'istanza di definizione agevolata – la prescrizione è maturata rispettivamente in data 11/10/2017 e 10/12/2017.

In relazione a tali titoli, pertanto va dichiarato prescritto il diritto a procedere alla riscossione dei contributi ivi pretesi.

In conclusione, va accolta l'eccezione di prescrizione in relazione alle cartelle e avvisi specificatamente indicati in dispositivo, mentre vanno confermate le restanti statuizioni di merito della sentenza qui impugnata relativamente agli avvisi di addebito n. 36820130002999031 e n. 36820130020272464.

Le spese, stante l'accoglimento della eccezione di prescrizione successiva alla notifica del titolo per la maggior parte di quelli oggetto di causa vanno poste a carico di Agenzia delle Entrate – Riscossione, essendo l'Istituto previdenziale estraneo al procedimento di riscossione coattivo, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, in € 1.300 per il primo grado e in € 1.900 per l'appello, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario.

Sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite nei restanti rapporti processuali.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza n. 466/2018 del Tribunale di Busto Arsizio dichiara prescritto il diritto a procedere a riscuotere i contributi di cui alle cartelle n. 06820080309739417, n. 06820090001087861, 06820110040968348, n. 06820100521782716 e degli avvisi di addebito n. 36820120011308501, n.36820120014318259;

conferma le restanti statuizioni di merito.

Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 3.200, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.



Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi nei rapporti processuali con Inps.

Milano, 16/1/2020

Il Giudice Ausiliario rel.

Il Presidente

esso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 433564c10168770239b27ee206606099

a: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 747a7ad59c930f44b9b4a804af5bf28 - Firmato Da: \

io Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: cb92dd

